

IN QUESTA EDIZIONE



1. Le dichiarazioni d'intento e le relative indicazioni nella fattura elettronica
2. La soppressione del SISTRI – sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, a partire dal primo gennaio 2019

1

Le dichiarazioni d'intento e le relative indicazioni nella fattura elettronica

Per soggetti IVA

Ricordiamo che per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal primo di gennaio del 2019, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza l'applicazione dell'IVA devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le relative dichiarazioni d'intento. Tali dichiarazioni, unitamente alla relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, vanno poi consegnate al fornitore o prestatore, oppure in dogana; per ogni fornitore/prestatore non si deve superare l'utilizzo dell'importo di plafond specifico disponibile e comunicato da parte del fornitore/prestatore.

Il modello delle dichiarazioni d'intento e le relative istruzioni per la compilazione si trovano in Internet nel seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/dichiarazioni+di+intento/modello/indmod+dichiarazioni+di+intento>

Nel mese di dicembre iniziano ad arrivare le dichiarazioni d'intento dei clienti che, in qualità di esportatori abituali, si avvalgono della facoltà di acquistare in non imponibilità IVA nei limiti del plafond disponibile.

Il fornitore dell'esportatore abituale ha l'onere di verificare la dichiarazione d'intento ricevuta dal proprio cliente prima dell'effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972. Il momento dell'effettuazione dell'operazione coincide con la consegna o spedizione nelle vendite di beni mobili (il pagamento del corrispettivo o l'emissione della fattura possono anticipare l'effettuazione se sono precedenti alla consegna o spedizione). Nelle prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione corrisponde al pagamento (anche in questo caso l'emissione della fattura, se precedente al pagamento, anticipa l'effettuazione).

La verifica della ricevuta di presentazione deve essere effettuata inserendo il protocollo d'invio nell'apposita funzione "Verifica ricevuta dichiarazione di intento" del sito dell'Agenzia delle Entrate:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (Es. 08060120341234567);
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (Es. 000001).

Il fornitore deve numerare la dichiarazione d'intento ricevuta e riportare gli estremi della stessa in un apposito registro, non soggetto a vidimazione o bollatura.

La numerazione delle dichiarazioni d'intento deve essere distinta per competenza, con separata annotazione rispetto a quella dell'anno precedente: le dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di dicembre, a valere per l'anno 2019, saranno perciò numerate dal ricevente iniziando con una nuova numerazione ad esempio 1/2019, 2/2019 ... rispetto a quella attribuita nel 2018.

Dal primo gennaio 2019 la fattura elettronica emessa senza IVA deve riportare:

- la dicitura obbligatoria di operazione non imponibile;
- la natura dell'operazione N3;
- il riferimento normativo dell'articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972;
- gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta.

Pertanto trattasi anche di verificare con la propria softwarehouse che le fatture elettroniche da emettere dall'1/01/2019 comprendano negli appositi campi tali descrizioni da indicare.

Il fornitore deve, in sede di compilazione della dichiarazione IVA annuale, indicare le fatture emesse nella dichiarazione annuale IVA - rigo VE31 "Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento" - e nel quadro VI il numero delle dichiarazioni di intento ricevute, oltre alla partita Iva del cessionario/committente.

Il plafond può essere utilizzato dall'esportatore abituale per singole operazioni, oppure per più operazioni, "fino a concorrenza di euro", che costituisce come già prima menzionato il plafond individuale assegnato ad ogni fornitore.

Si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro in capo al fornitore dell'esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e verificato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate (articolo 7, comma 4-bis, D. Lgs. 471/1997).

Nel caso di emissione di fattura con dichiarazione d'intento oltre il limite del plafond disponibile si applica la sanzione dal 100 al 200% dell'IVA per emissione di fattura non imponibile in mancanza di dichiarazione di intento, oltre a sanzione e interessi per eventuale ritardato versamento dell'IVA (articolo 7, comma 3, D. Lgs. 471/1997).

Con l'istituto del ravvedimento operoso è possibile di regolarizzare l'eventuale fatturazione in esenzione IVA oltre il limite del plafond disponibile, pagando le sanzioni ridotte a seconda del momento in cui avviene il pagamento.

2

La soppressione del SISTRI – Sistema di tracciabilità dei rifiuti, a partire dal primo gennaio 2019

Per soggetti IVA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2018 n. 290 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (DL Semplificazioni) che, all'articolo 6, stabilisce la soppressione del SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, a partire dal primo gennaio 2019.

Fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la tracciabilità dei rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, continua ad essere garantita attraverso il ricorso al "cartaceo", compilando i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione rifiuti (ai sensi degli artt. 188 - oneri dei produttori e detentori, 189 - MUD, 190 - Registri di carico e scarico e 193 - FIR del D. Lgs. 152/2006 nella versione precedente al D. Lgs. 205/2010).



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS



Warwick Legal Network